



Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio (OTCO)

Modifica del 21 aprile 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **740.110**
Abrogato: –

Il Governo del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

decreta:

I.

L'atto normativo "Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio (OTCO)" CSC [740.110](#) (stato 1 giugno 2017) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 2 (modificato)

² L'attestato di tiro è valido fino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 7 cpv. 1 (modificato)

¹ Il cacciatore deve adempire l'obbligo di tiro nell'anno civile in corso prima che venga acquistata la licenza.

Art. 8 cpv. 1

¹ L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:

- a) **(modificata)** Programma con proiettili a palla: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); sagoma di capriolo divisa in 10 cerchi (DJV-1, capriolo in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
- b) **(modificata)** Programma con pallini: requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno su bersagli mobili (sagoma a tre segmenti ribaltabili [lepre/volpe], lepre con piattello rotolante a terra o piattello). Per quanto riguarda la sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato al ribaltamento del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante a terra e ai piattelli possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale entra in vigore il 1° maggio 2020.